



R.G. C.S.A.: 02/2025

Sent. N.: 02/2025

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dall'atleta Sagripanti Rossano avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. datata 15.04.2025.

PREMESSO

CHE

- 1) Con reclamo depositato in data 18.04.2025 il sig. Sagripanti Rossano presentava impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. datata 15.04.2025, con la quale gli era stata comminata la sospensione di 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, tenuto in occasione della Gara Nazionale Sport per Tutti, organizzata dalla società ASD Bocciofila La Sportiva di Castel Lama (AP), svoltasi in data 30.03.2025;
- 2) nel merito il reclamante sosteneva di non aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di Gara ma di essersi limitato ad esprimere il proprio dissenso rivolgendo all'arbitro la frase "*anche oggi hai fatto il protagonista...*", ritenendo ingiusta una sua decisione con la quale, verso la fase finale della competizione, aveva annullato una boccia di un atleta della ASD Bocc. San Michele, per superamento della Linea B1;

3) nelle conclusioni il reclamante chiedeva in via preliminare sospendersi gli effetti del provvedimento e, nel merito, l'accoglimento del ricorso con revoca del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Nazionale nei suoi confronti;

4) con ordinanza del 24.04.2025 la Corte disponeva la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e fissava l'udienza del 30.04.2025 per la discussione e l'audizione dei testi, Cerquetti Sauro, indicato dal reclamante, Buldrini Walter e Iachini Gabriele, indicati quali persone presenti ai fatti nella denuncia presentata dall'arbitro al Giudice Sportivo Nazionale FIB;

5) all'udienza del 30.04.2025 comparivano il Reclamante, sig. Sagripanti Rossano, assistito dall'avv. Paolo Viozzi, ed il teste indicato dallo stesso, sig. Cerquetti Sauro; mentre non si presentavano, anche se regolarmente convocati, i Sig.ri Buldrini Walter e Iachini Gabriele;

6) aperta la discussione l'avv. Viozzi si riportava al reclamo sottolineando l'assenza di intenti offensivi nella frase pronunciata dal sig. Sagripanti nei confronti del Direttore di Gara, da considerarsi invece quale esercizio del diritto di critica avverso una decisione arbitrale ritenuta non corretta, precisando come lo stesso fosse presente vicino al campo di gara in quanto aveva da poco terminato di giocare. Anche il testimone confermava il fatto che il Sig. Sagripanti avesse pronunciato la frase suddetta nei confronti dell'arbitro ma escludeva qualsiasi atteggiamento aggressivo o minaccioso e precisava che dopo aver pronunciato la frase il reclamante si allontanava tranquillamente dal campo di gara. Chiusa la fase istruttoria prendeva la parola il difensore del reclamante che concludeva la discussione chiedendo l'accoglimento del ricorso.

La Corte, riunita in camera di consiglio, decideva come da dispositivo.

MOTIVI

Il reclamo del Sig. Sagripanti Rossano deve essere parzialmente accolto in quanto, in seguito a valutazione dei fatti dopo l'espletamento dell'istruttoria, la sanzione merita di essere congruamente ridotta.

In primo luogo occorre osservare come, con riferimento alle frasi rivolte dal sig. Sagripanti al direttore di Gara, seppur in parte conformate, non si sia riscontrata una piena coincidenza tra quelle riferite dall'arbitro in sede di denuncia al Giudice Sportivo e quelle riportate nel ricorso presentato avverso la decisione del giudice di primo grado. Sul punto, infatti, mentre l'arbitro riferisce di aver sentito ripetere: *“più volte con tono minaccioso ... tu non devi fare il direttore di gara ma devi fare l'attore. Vuoi*

essere sempre il protagonista e non lo sai fare...”, il ricorrente al contrario ammette di aver pronunciato solo la frase: *“anche oggi hai fatto il protagonista...”*, specificando di averla detta in modo educato.

In realtà la stessa frase che il ricorrente ammette di aver pronunciato ha già di per sé una sua valenza negativa e denigratoria nei confronti dell’arbitro, non contenendo una mera critica avverso una decisione arbitrale ritenuta non corretta, ma essendo diretta a gettare discredito nei confronti del direttore di gara di cui viene messa in discussione la correttezza e l’operato in generale.

Per quanto riguarda le altre parole che l’arbitro sostiene di aver sentito, poi, occorre evidenziare come alle dichiarazioni dell’arbitro vada riconosciuta una valenza privilegiata rispetto ai fatti che lo stesso rileva in occasione di una gara, come costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva che ad esempio attribuisce natura di fonte di prova privilegiata ai referti arbitrali, anche se suscettibile di prova contraria purché sostenuta da elementi probatori univoci e concordanti (*C.G.S. Coni sez. II, n. 12/2019, C.G.S. Sez. I, n. 23/2021 al Referto Arbitrale*).

D’altro canto appare credibile che nella concitazione propria di una competizione di bocce ed in seguito all’esito negativo di una gara appena disputata il dichiarante possa essersi lasciato andare pronunciando anche le altre parole recepite dal direttore di gara e non riportate nel reclamo.

Quanto sopra integra una condotta irrispettosa nei confronti dell’arbitro che la Corte intende sanzionare, ma in modo più contenuto rispetto a quanto fatto dal Giudice Sportivo in quanto le parole rivolta dal Sacripanti all’arbitro, anche se infelici, erano animate dalla volontà del reclamante di contestare una decisione arbitrale non condivisa e il tesserato, subito dopo averle pronunciate, si è allontanato del campo di gara tranquillamente non aggravando il suo comportamento. Inoltre va evidenziato che ci troviamo di fronte ad un tesserato alla prima infrazione, nonostante sia iscritto da diversi anni.

Ai sensi dell’art. 60, co. 3 lett. a) e c) nonché del co. 6 lettera b), il comportamento del Sig. Sagripanti Rossano viene sanzionato, ma con riduzione della sospensione a venti giorni, in considerazione della valutazione complessiva del fatto, del comportamento in concreto tenuto dal medesimo e del fatto che trattasi di prima sospensione, valutata quale circostanza attenuante generica.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello accoglie parzialmente il reclamo proposto del tesserato Sig. Sagripanti Rossano e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 15.04.2025, riduce la sospensione dell'atleta Sagripanti Rossano a venti giorni.

Dispone la restituzione del contributo versato al reclamante.


Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Roma, 03 maggio 2025

La Corte Federale D'Appello

Avv. Antonio De Nisco

Presidente estensore



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente



Avv. Andrea Borgheresi

Componente

